

Imprese settore ACCONCIATURA ESTETICA			Divisore orario	173
CCNL del 08.09.2014 e Accordo di Rinnovo del 10.10.2022			Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 11.10.2010			Mensilità	13
			Orario di lavoro	40
		Cod. COVeneto: 0370	Cod. EBAV: AD	Cod. CNEL: H515

Tabella in vigore dal 01.10.2022

Tabella applicabile dalle **imprese artigiane e non artigiane** che svolgono attività di:

acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera), toeletatura di animali ove la stessa sia prevalente

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare	E.R.R. 01/03/94	Totale	
				mensile	orario
1°	Specializzato provetto	1.476,82	4,10	1.480,92	
		8,53653	0,02370	8,56023	
2°	Specializzato	1.349,10	3,73	1.352,83	
		7,79827	0,02156	7,81983	
3°	Lavoratore qualificato	1.279,00	3,26	1.282,26	
		7,39306	0,01884	7,41191	
4°	Lavoratore 1° assunzione (dopo 24 mesi passa al 3° livello)	1.205,90	2,44	1.208,34	
		6,97052	0,01410	6,98462	

PERIODO DI PROVA		SCATTI DI ANZIANITA'		PREAVVISO
		Livello	Importo	
Livello 1°	4 mesi	1°	9,30	Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicati per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi
Livello 2°	3 mesi	2°	8,26	
Livello 3°	3 mesi	3°	7,75	
Livello 4°	3 mesi	4°	7,23	

Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi retributivi del CCNL 14.09.2014 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 10.10.2022 (da 10.2011 conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R.)

E.R.R.: resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO: si vedano i rispettivi siti on line.

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A.I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto.

L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Disciplina per assunzioni dal 08.09.2014 (vedi nota 3)

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata massima è determinata in relazione alla qualifica da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (acconciatore/trice; estetista; tatuatore/trice; massaggiatore/trice; operatore/trice tricologico/a; impiegato/a; addetto/a alla reception/vendita prodotti cosmetici): **5 anni**

1° Gruppo (apprendisti in possesso titolo di studio post obbligo attestante qualifica professionale): **54 mesi**

2° Gruppo (manicure e pedicure, esclusivamente estetico): **18 mesi**

3° Gruppo (impiegati): **3 anni**

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	65	65	70	78	85	85	90	90	95	100
1° (*)	65	65	70	78	85	85	90	90	100	
2°	63	80	100							
3°	65	65	70	78	85	85				

(*) progressione per apprendista 1° Gruppo in possesso di titolo di studio post obbligo o qualifica

Note

1. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori sono inquadrati a partire dal 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati a partire dal 2° livello.
2. Per gli apprendisti dipendenti dalle piccole e medie imprese (PMI) rientranti nel campo di applicazione del CCNL la durata massima del periodo di apprendistato è di 3 anni, a tutti gli effetti retributivi.
3. la regolamentazione del contratto di apprendistato introdotta dall'Accordo di rinnovo del CCNL 10.10.22 riproduce integralmente la disciplina del precedente accordo di rinnovo dell'8.9.2014. Sono stati aggiornati i riferimenti normativi al D.lgs. n. 81.2015.